

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08782/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8782 del 2021, proposto da

Calogera Maria Firrera, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, in Qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazion, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, Dott.Ssa Augusta Celada, in Qualità di Direttore Generale pro tempore dell'Usr Lombardia- Direzione Generale, Commissione Giudicatrice per la Classe di

Concorso A022 Presso Usl Lombardia, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Andrea Danile, Eleonora Arizzi, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Impugnazione Graduatorie Concorso Straordinario

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;
- che è necessario che l'amministrazione fornisca chiarimenti in ordine alle censure sollevate da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone che l'amministrazione fornisca chiarimenti entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia alla camera di consiglio del 22 marzo 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Gianluca Verico, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**